

Allegato "A" alla Delibera C.P. n. 27 del 22 MAR. 2012



**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA  
PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA  
NELLE AUTOSCUOLE**

*(delibera di consiglio Provinciale n. 27 del 22 MAR. 2012)*

Allegato .... A ..... alla deliberazione del C.P. n. .... del ..... **22 MAR. 2012**  
pagina n. ....  
SECRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Mancini



## **INDICE**

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Norme generali
- Art. 3 – Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami
- Art. 4 – Conversione dell'abilitazione di istruttore di guida militare ad istruttore di guida civile
- Art. 5– Avviso Pubblico
- Art. 6 – Domanda di partecipazione agli esami
- Art. 7– Ammissione all'esame e relative procedure
- Art. 8 – Commissione d'esame
- Art. 9 – Prove d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria
- Art. 10 – Prove d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida
- Art. 11 – Conoscenza della lingua italiana
- Art. 12 – Esiti dell'esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati
- Art. 13 – Accertamenti ed annullamento dell'attestato
- Art. 14 – Accesso agli atti della procedura
- Art. 15 – Adeguamento normativo
- Art. 16 \_ Norma transitoria

Allegato **A** alla deliberazione del C.P. n. **27** del **22 MAR. 2012**  
pagina n. **2**

**SECRETARIO GENERALE**

Dott.ssa **Maria Mancini**



### **ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1- Il presente Regolamento si applica a coloro che intendano sostenere presso la Provincia di Lucca gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida di autoscuola ai sensi dell'art. 123 del Dlgs n.285/1992 “ Nuovo codice della Strada e ssmm.ii , del DM n.317/1995 e del DM Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.17/2011 e del presente Regolamento;

### **ART. 2 – NORME GENERALI**

1- Gli esami di abilitazione professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità ed assicurino economicità e celerità di espletamento;

2- Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, sono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione dei suddetti esami.

3- Gli esami di abilitazione si svolgono, di norma, con cadenza semestrale, salvo diversa determinazione del Dirigente competente.

4- Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la Provincia di Lucca può stipulare apposite convenzioni per l'organizzazione e l'espletamento degli esami su base sovraprovinciale o regionale.

5- Le Province che intendono convenzionarsi sono tenute a corrispondere un corrispettivo per il servizio reso per un importo determinato nella convenzione che dovrà essere sottoscritta tra le parti.

6- Le somme corrisposte dalle Province convenzionate sono vincolate alla copertura delle spese di gestione degli esami, compresa l'attivazione di eventuali collaborazioni di supporto al Servizio competente , in caso di elevato numero di istanze;

7-Esclusivamente per l'espletamento di esami in convenzione con altre province, sarà corrisposto ai membri interni della Commissione, nonché al segretario, il corrispettivo delle ore di straordinario necessarie all'espletamento delle sedute della commissione . L'onere finanziario derivante sarà coperto interamente dagli importi versati dalle province convenzionate. Per i titolari di posizione organizzativa facenti parte della commissione d'esame purchè con qualifica non dirigenziale, sarà previsto un compenso per l'attività espletata da quantificare in aggiunta all'indennità di risultato con oneri finanziari provenienti esclusivamente dalle risorse introitate dalle Province convenzionate.

### **ART. 3 – REQUISITI MORALI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI**

1- Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'abilitazione coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui agli art. 1 e 2 del DM n.17/11 per gli insegnanti di teoria e all'art. 6 e 7 del D.M. 17/2011 per gli istruttori di guida, di cui di seguito:

A)per gli insegnanti di teoria

- a) Età non inferiore a 18 anni;
- b) Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di

Allegato ... **A** ... alla deliberazione del C.P. n. **27** del ... del ... **22 MAR. 2012**  
pagina n. **3** ...  
**SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa **Maria Mancini**

prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

- d) Patente di guida della categoria B normale o speciale.
- e) Effettuazione del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria.

B) per gli istruttori di guida

- a) Età non inferiore a 21 anni;
- b) Diploma di istruzione di secondo grado;
- c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- d) Patente di guida comprendente :
  - almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi nonché per la loro revisione.
  - almeno le categorie B,C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione.
  - almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori che intendono conseguire l'abilitazione ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123 comma 5 del D.lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii

e) Effettuazione del corso di formazione iniziale per istruttore di guida

2- E' richiesto inoltre il possesso della residenza anagrafica nel territorio della provincia di Lucca ovvero il solo domicilio se comprovato con dichiarazione attestante l'attività lavorativa o di studio.

3- Gli insegnanti di teoria o gli istruttori di guida che intendano estendere la loro abilitazione devono attenersi a quanto disposto all'art. 10 del DM 26.01.2011 n. 17.

4 Non possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione di cui all'Art.1 coloro che siano stati dichiarati "non idonei", anche da altre Province, in esami per il conseguimento dell'abilitazione richiesta, qualora non siano ancora trascorsi due mesi dalla data di mancato superamento della prova di esame.

5- Il requisito della patente si intende correttamente posseduto se la stessa non è stata sospesa o revocata.

#### **ART. 4- CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE AD ISTRUTTORE DI GUIDA CIVILE**

1- Gli istruttori di guida militare possono convertire, entro un anno dal congedo o dalla cessazione del servizio, l'abilitazione ad istruttore di guida militare in analogo certificato di abilitazione in istruttore di guida civile senza sostenere l'esame.

2- In tal caso il richiedente, che non deve dichiarare il titolo di studio, deve comunque essere in possesso di patente di guida comprendente le categorie A e D, ovvero A e DE . In caso di possesso di patente di categoria inferiore il richiedente può, sempre nel limite di un anno, conseguire la patente per dette categorie.

3- Qualora il titolare dell'abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia ancora compiuto i 21 anni, si potrà dare comunque seguito alla conversione del titolo, ma l'interessato potrà comunque esercitare le funzioni solo al compimento del ventunesimo anno di età e tale condizione deve essere evidenziata sul documento.

Allegato .... **A** .... alla deliberazione del C.P. n. **27** del **22 MAR. 2012**  
pagina n. **4**

SECRETARIO GENERALE

Dott.ssa **Maria Mancini**

4- L'istruttore di guida militare in possesso della conversione in titolo abilitativo civile sarà soggetto all'obbligo della formazione periodica prevista dall'art. 9 del D:M: n.17/2011, a decorrere dalla data di conseguimento della conversione.

#### **ART. 5 – AVVISO PUBBLICO**

1- L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento delle abilitazioni è fatta mediante avviso pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.

2- L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Lucca per almeno giorni 30 (trenta)

3-La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissato, di norma, in giorni trenta dalla data di pubblicazione, fatta salva diversa disposizione del Dirigente del Servizio competente.

#### **ART. 6 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI**

1- Coloro che intendano sostenere l'esame per conseguire le abilitazioni di cui al presente Regolamento, devono rivolgere apposita domanda in bollo alla Provincia di Lucca, su apposita modulistica, predisposta dall'Amministrazione Provinciale, e disponibile nel sito istituzionale dell'Ente.

2- Nella domanda gli interessati dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000 quanto di seguito elencato:

a) generalità, residenza e cittadinanza del richiedente. Il cittadino extracomunitario deve essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi della vigente normativa.

b) tipo di esame che si vuole sostenere;

c) l'aver o meno sostenuto in precedenza, anche presso altre Province, la prova di esame per la stessa abilitazione, con indicazione – in caso affermativo – della data di mancato superamento della prova di esame;

d) il possesso dei requisiti morali di cui al precedente art. 3

e) il possesso del necessario titolo di studio, così come elencato nel precedente art. 3. Il cittadino straniero deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine alla equipollenza del titolo di studio conseguito nello Stato di provenienza ed ivi attestare gli estremi dell'avvenuto riconoscimento del titolo secondo le ufficiali vie consolari e ministeriali;

3- Ai sensi del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo la stessa dichiarazioni sostitutive, va apposta in presenza del dipendente addetto, se consegnata di persona. Nel caso sia consegnata per posta o con una delle altre modalità indicate nell'avviso pubblico, va allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda, in corso di validità.

4- Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) fotocopia fronte-retro leggibile delle patenti possedute ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle patenti di guida medesime, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000;

b) attestazione di versamento dei diritti di segreteria nell'importo indicato nel bando pubblico; in nessun caso la somma verrà restituita;

c) Attestato in originale rilasciato al termine della frequenza al corso di formazione iniziale richiesto per il tipo di esame che si vuole sostenere.

5-L'Amministrazione provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Allegato ... **A** ... alla deliberazione; del C.P. n. **27** del ... **22 MAR 2012**  
pagina n. **5** ...

... SEGRETARIO GENERALE

... **Maria Mancini**

## **ART. 7- AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE**

1- Il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami effettua le seguenti attività:

- a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione;
- b) procede all'ammissione o all'esclusione dalla sessione d'esame;
- c) redige l'atto dirigenziale di ammissione o di esclusione alla sessione d'esame, predispose l'elenco degli ammessi che, firmato dal Dirigente del Servizio competente e dal Segretario della Commissione, viene pubblicato all'Albo on line della Provincia di Lucca per giorni quindici e sul sito istituzionale della Provincia di Lucca;
- d) comunica ai candidati l'avvenuta ammissione, la data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame secondo le modalità previste nell'avviso pubblico;
- e) comunica, altresì, secondo le modalità previste nell'avviso pubblico, ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione alle prove.

## **ART. 8- COMMISSIONE D'ESAME**

1- La Commissione d'esame viene istituita con determinazione dirigenziale del dirigente del Servizio competente ed è così composta:

- a) Presidente -individuato nei ruoli della Dirigenza ovvero fra i funzionari appartenenti al profilo tecnico -amministrativo di categoria D
- b) Membri:

- un esperto designato dall'ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, appartenente almeno alla categoria "D" con profilo di "Ingegnere" o "Architetto";
- un esperto nelle materie d'esame oppure del codice della strada e sicurezza stradale designato dalla Provincia.

2- Le funzioni di segreteria sono assicurate da personale del competente Servizio provinciale.

3- Nella commissione d'esame deve essere assicurata anche con membri aggiuntivi, la presenza di titolari di una o più patenti superiori, abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie

4- Per ogni membro di cui sopra, compreso il segretario, viene nominato almeno un supplente, che partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.

5- I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria, se incompatibili con la funzione esaminatrice.

6- La Commissione d'esame ha una durata di 3 (tre) anni dall'atto di nomina.

7- A ciascun componente esterno della Commissione viene corrisposto, per ogni seduta della commissione d'esame, un gettone di presenza.

8- Qualora si debba ricorrere ad un membro aggiunto per le prove pratiche di guida, lo stesso partecipa alle sole sedute della Commissione nelle quali si svolgono dette prove. Allo stesso è corrisposto un gettone di presenza per le sole riunioni a cui partecipa.

9- Per la validità delle prove è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione; Esclusivamente per l'espletamento delle prove pratiche di guida la Commissione è completa con la presenza anche dei membri integrativi. E' sempre ammessa la sostituzione di ciascun membro, effettivo o aggiunto, da parte del membro supplente, anche qualora questo comporti la presenza di persone fisiche diverse nell'ambito della medesima sessione d'esame.

12- In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità

Viaggio ... **A** ... alla deliberazione del C.P. n. **27** ... del ...  
pagina n. **6**

**SECRETARIO GENERALE**

Dot.ssa Maria Mancini

22 MAR. 2012

13-La commissione esaminatrice oltre che valutare le conoscenze di ciascun candidato, valuta anche le sue attitudini all'insegnamento.

14-Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative.

#### **ART. 9 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA**

1- L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti quattro fasi ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.M.:

a) il candidato **compila due schede d'esame** di quaranta domande ciascuna predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova di cui alla seguente lett. b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di 80 (ottanta) domande, un numero di errori superiori a due.

b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un tempo massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, **tre temi** scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra 0 (zero) e 10 (dieci); è ammesso alla terza fase di cui alla seguente lett.c) il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo, sulle 3 (tre) prove, non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);

c) il candidato **simula una lezione di teoria** su un argomento scelto dalla Commissione; è ammesso alla quarta fase di cui alla seguente lett.d) il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);

d) il candidato sostiene una **prova orale** sugli argomenti del programma d'esame; supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta).

2- L'articolazione temporale delle quattro prove viene decisa dalla Commissione esaminatrice, nel rispetto della normativa vigente.

#### **ART. 10 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA**

1- L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti tre fasi ai sensi dell'art. 8 dello stesso D.M.

a) il candidato **compila due schede d'esame** di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, nel tempo massimo di 40 (quaranta) minuti; non è ammesso alla seconda prova di cui alla seguente lett. b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di 80 (ottanta) domande, un numero di errori superiori a due.

b) seconda prova: il candidato sostiene una **prova orale** sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova di cui alla seguente lett. c) il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di trenta.

c) terza prova : Il candidato sostiene le seguenti **prove pratiche** per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità:

1) **capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A**, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011;

motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore ai 600 cm<sup>3</sup> condotto da un componente della Commissione esaminatrice, che funge da allievo e titolare di almeno patente A;

2) **capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B**, condotto da un componente della Commissione esaminatrice, che funge da allievo, e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 5 comma 1 lettere a) e b) del D.M. 17/2011 ;

3) **capacità di istruzione alla guida su veicolo, della categoria C+E o D, a scelta della Commissione esaminatrice**, condotto da un componente della Commissione stessa, che funge da allievo, e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 17/2011;

2 I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 17/2011, ai sensi dell'art. 8 comma 3 dello stesso DM , sostengono solo le prove d'esame di cui al precedente comma 2 lettere a) e b) del presente articolo;

3- I mezzi sui quali dovranno svolgersi le prove pratiche saranno forniti a cura e spese del candidato interessato ed essere idonei per uso autoscuola. La prova pratica si svolgerà su area interdetta alla circolazione stradale;

#### **ART- 11- CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA**

1. La sufficiente conoscenza della lingua italiana costituisce requisito indispensabile per il rilascio del titolo.

2. La verifica di tale conoscenza è effettuata dalla Commissione in corso d'esame che formula il giudizio di Sufficiente o Insufficiente.

3. La formulazione del giudizio può essere data al termine di ogni prova comportante punteggio; qualora il giudizio sulla conoscenza della lingua intervenga nel corso dell'esame, il giudizio di insufficiente costituisce impedimento alla sua prosecuzione.

4. E' considerato sufficiente il candidato che dimostra di esprimersi in Italiano con chiarezza, sia per iscritto che oralmente, con quella disinvoltura che consente agli individui di relazionarsi liberamente e compiutamente, senza incorrere in incomprensioni rilevanti con l'interlocutore; questo grado di conoscenza non comporta necessariamente un' elevata correttezza e/ o accuratezza nell'espressione ortografica e /o sintattica, ma un livello inferiore, purchè appropriato ed esaustivo alla comprensione reciproca.

#### **ART.12 ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI**

1- Al termine della seduta d'esame, la Commissione esaminatrice predispone l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'esito degli esami, con l'indicazione della votazione per ciascuna delle prove sostenute; detto elenco, sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario, viene pubblicato sul sito web dell'Ente per almeno giorni 15 (quindici) consecutivi.

2- Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige apposito verbale da trasmettere al Servizio competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.

3- L'attestato abilitativo è emesso dal Dirigente competente , sulla base delle risultanze del verbale d'esame, di norma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione, a coloro che siano risultati idonei, previo assolvimento dell'imposta di bollo,

4- In ciascun attestato deve essere indicata la tipologia di abilitazione conseguita.

5- Sarà cura dell'ufficio del Servizio provinciale preposto tenere un registro degli attestati di abilitazione rilasciati.

Allegato **A** alla deliberazione del C.P. n. **27** del .....  
pagina n. **2**

SEGRETARIO GENERALE

Dot.ssa Maria Mancini

22 MAR 2012



**ART. 13- ACCERTAMENTI ED ANNULLAMENTO DELL'ATTESTATO**

- 1- Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione e/o sui documenti allegati all'istanza e resi ai fini dell'ammissione all'esame.
- 2- Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e conseguito l'abilitazione in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento e nel caso inoltre di dichiarazioni non veritiere, il Dirigente competente all'effettuazione degli esami abilitativi procederà, con proprio provvedimento alla revoca dell'abilitazione, comunicandone all'interessato la decadenza, salvo ogni ulteriore conseguenza di legge.

**ART. 14- ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA**

- 1- E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
- 2- Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

**ART. 15 - ADEGUAMENTO NORMATIVO**

- 1- Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e/o statutarie; in tale caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

**ART. 16 NORMA TRANSITORIA**

- 1- Limitatamente ed esclusivamente per la prima sessione d'esame utile bandita dalla Provincia di Lucca, dopo l'approvazione del presente regolamento, è consentito l'accesso all'esame per il conseguimento dell'idoneità di insegnante e istruttore delle autoscuole anche ai candidati non residenti nella Provincia di Lucca e nelle province eventualmente convenzionate che abbiano effettuato il corso di formazione professionale iniziale presso le autoscuole ed i centri di formazione operanti nella Provincia di Lucca e nelle province eventualmente convenzionate.

Allegato ... **A** ... alla deliberazione del C.P. n. **27** ...  
pagina n. **9** (ULTIMA) ...

SECRETARIO GENERALE  
Dott.ssa **Maria Mancini**

**22 MAR. 2012**

